

Art. 35

IMPIANTI INDUSTRIALI TOLLERATI DA SOPPRIMERE O DA TRASFERIRE (C5)

Gli impianti considerati dal presente articolo sono destinati alla soppressione o al trasferimento.

Essi pertanto non possono essere oggetto di interventi dai quali possa derivare aumento di volume e comunque condizioni economico finanziarie più onerose ai fini dell'eventuale trasferimento delle installazioni.

La soppressione o il trasferimento dovrà aver luogo entro cinque anni dalla data di approvazione della Variante Generale; ove il proprietario non provveda entro detto termine il Comune agirà coattivamente.

Nel caso in cui questi impianti risultano incorporati all'interno di zone non industriali le aree di risulta, a seguito della soppressione o del trasferimento, ove no siano espressamente destinate dal Piano, saranno classificate secondo la disciplina della zona entro la quale l'impianto risulta compreso; ove l'impianto ricada sulla linea di demarcazione tra due zone contermini, e sempre per il caso di soppressione o di trasferimento verranno applicati i parametri più vantaggiosi ai fini del realizzo delle aree di risulta.

"Nota Bene" – Nel caso di aree inserite nel Piano ASI regolarmente approvato, le indicazioni della presente variante generale al P.R.G. – riferite al citato Piano ASI – si ritengono ammissibili nella misura in cui le stesse – fatte salve le direttive dello stesso Piano ASI – costituiscono una più idonea specificazione – a livello di P.R.G. comunale – del piano territoriale, con conseguente apposizione di vincoli ed indicazione prescrittive proprie di un P.R.G. (quale ad esempio il rispetto degli standards del D.M. 2/4/68 n. 1444, l'individuazione di aree particolari da salvaguardare, ecc.)".